

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA'

Seduta del 06/07/2021

FATTO

Il cliente espone nel ricorso quanto segue:

- in data 14.12.2011 ha stipulato il contratto di finanziamento con cessione del quinto n. ***353, da restituire in 120 rate mensili dell'importo di € 160,00, estinto anticipatamente nel mese di novembre 2020;
- a fronte dell'estinzione anticipata, l'intermediario non ha provveduto a restituire le commissioni e i costi non maturati fino alla scadenza del contratto;
- l'art. 125 sexies Tub sancisce espressamente che, in caso di rimborso anticipato, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi sostenuti per la vita residua del contratto;
- la sentenza della CGUE dell'11/09/2019, causa C-383/18, ha stabilito che in sede di estinzione anticipata spetta al cliente una proporzionale restituzione di tutte le spese associate al prestito, indipendentemente dalla loro natura up-front o recurring;
- la clausola n. 5 delle condizioni generali di contratto che, in caso di estinzione anticipata, prevede la non rimborsabilità dei costi di cui alle lettere b), c) ed e) è pertanto da ritenersi nulla;
- dopo aver esposto infruttuoso reclamo, ha presentato ricorso chiedendo il rimborso di € 220,50 a titolo di commissioni e spese di attivazione del finanziamento, salva diversa somma che il Collegio dovesse stabilire in via equitativa.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma che:

- il cliente in data 14.12.2011 ha stipulato il finanziamento n. **353, da rimborsare in 120 rate mensili di € 160,00 ciascuna, estinto anticipatamente in corrispondenza della scadenza della rata n. 106;
- il richiamo della sentenza CGCE dell'11.09.2019 non è pertinente, in quanto la banca ha sempre operato in conformità all'art. 125 sexies TUB;
- appare evidente la profonda discontinuità dell'interpretazione fornita dalla sentenza cd Lexitor rispetto al quadro normativo interpretativo delineatosi in Italia (disposizioni dell'Organismo di Vigilanza e decisioni ABF);
- appare irragionevole porre a carico degli operatori tutti quei costi che non dipendono dalla durata del contratto e remunerativi di attività già concluse e corrisposti in favore di terzi e da questi regolarmente fatturati;
- l'inapplicabilità diretta della sentenza della CGUE, in quanto interpretativa di una direttiva che non ha natura self-executing, è confermata dalle decisioni dei giudici di merito (cfr. Tribunale di Napoli, n. 10489/19, Tribunale di Monza n. 2573/19, Tribunale di Treviso n. 1409/2000 e Tribunale di Vicenza n. 1907/2020);
- il conteggio estintivo è stato formulato in conformità alle previsioni di legge e contrattuali che regolano il finanziamento in controversia;
- il cliente aveva piena cognizione dei costi applicati, chiaramente descritti dall'art. 3 del contratto stesso;
- i costi di cui al punto B e C del contratto, oggetto di contestazione, sono ampiamente ed esaurientemente esplicitati nella loro natura up front;
- per quanto attiene alle spese di attivazione, in sede di conteggio estintivo, è stato comunque retrocesso l'importo di € 7,78;
- in particolare, la chiara formulazione della clausola relativa alle commissioni d'intermediazione consente di rilevare che l'importo di € 1.440,00 corrisponde esclusivamente alla remunerazione delle attività, tutte preliminari alla concessione del prestito, svolte dall'intermediario del credito intervenuto, indicato sul contratto e nel SECCI, come dimostrato dalla relativa fattura allegata (cfr. Collegio di Roma, decisioni nn. 4673/20 e 6108/20).

Chiede il rigetto integrale del ricorso.

Il cliente nelle repliche conferma sostanzialmente quanto già dedotto in sede di ricorso. In particolare precisa che:

- il costo d'intermediazione rappresenta a tutti gli effetti un costo del finanziamento addossato al consumatore e inserito nel piano di ammortamento;
- non rileva dunque che la banca, in base ai rapporti interni, lo abbia corrisposto al proprio intermediario;
- alla luce della normativa europea, sono nulle ed inefficaci le clausole che escludono la restituzione dei costi cd *upfront*;
- la natura vincolante delle sentenze della Corte di Giustizia Europea è stata riconosciuta anche dalla Suprema Corte (cfr. ex multis sent. nn. 5381/2017 e 2468/2016);
- tale interpretazione è stata recepita dalla più recente giurisprudenza di merito e dalle pronunce dell'ABF (cfr. sentenze e decisioni all. a ctd).

DIRITTO

Il cliente produce un conteggio estintivo, elaborato dopo la scadenza di 106 rate su 120 complessive. Ha altresì prodotto la liberatoria che attesta l'avvenuta estinzione del finanziamento a far data dal 01.12.2020.

In contratto vi è evidenza dell'intervento di un intermediario del credito.

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Applicando ai costi recurring il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi up front il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 14.392,65	Tasso di interesse annuale	6,02%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	160,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	11,67%
Data di inizio del prestito	01/02/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	1,71%

rate pagate	106	rate residue	14	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione di intermediazione (lett. B)				1.440,00	Upfront	1,71%	24,62		24,62
Spese di attivazione (lett C)				450,00	Recurring	11,67%	52,50	7,78	44,72
									69,34

L'importo, come sopra calcolato, da arrotondare ad € 69,00, non coincide con la somma richiesta poiché il cliente ha applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci e non ha detratto dalla somma richiesta il rimborso di quota parte delle spese di istruttoria (€ 7,78), di cui vi è evidenza in conteggio estintivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 69,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA